

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Maurizio Lascioli, dal Dott. Giulio Maisano, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti e Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 22 maggio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

(311) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: INES BELLIA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Chieti Calcio Srl), Società SS CHIETI CALCIO Srl - (nota n. 6517/783 pf12-13 SP/blp del 15.4.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 15 aprile 2013, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

- 1) La Signora Ines Bellia, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società SS Chieti Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al C.U. 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) e all'articolo 85, lettera C), paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F., per aver utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse.
- 2) Società SS Chieti Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti della Signora Ines Bellia l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); nei confronti della Società SS Chieti Calcio Srl l'ammenda di € 2.000,00. È altresì comparso il difensore dei deferiti il quale ha richiesto il loro proscioglimento.

La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con nota del 20 marzo 2013, la Co.Vi.So.C., riscontrava che la Società SS Chieti Calcio Srl, nel periodo da dicembre 2012 a febbraio 2013, utilizzava il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati anche per finalità diverse. Tale anomalia veniva rilevata dal report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa.

Con provvedimento del 15 aprile 2013, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione la Signora Ines Bellia e la Società SS Chieti Calcio Srl, per rispondere della

violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al C.U. 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) e all'articolo 85, lettera C), paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F., per aver, la Signora Bellia utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse. Tale comportamento antiregolamentare risulta provato dalla documentazione prodotta dalla Procura federale, nonché da quanto accertato in sede di revisione contabile dalla Deloitte & Touche Spa. L'eccezione formulata in sede dibattimentale dal difensore dei deferiti non può essere accolta in quanto il Comunicato Ufficiale sopra richiamato, indica tra le prescrizioni poste a carico delle società, l'obbligo di utilizzare i conti correnti esclusivamente per determinati adempimenti e non per qualsiasi tipo di pagamento, come nel caso di specie.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l'illecito disciplinare posto in essere dalla Signora Ines Bellia, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società SS Chieti Calcio Srl, ai sensi dell'art. 4 comma 1, per i fatti ascritti al suo Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti della Signora Ines Bellia l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); nei confronti della Società SS Chieti Calcio Srl l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

(180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), SERGIO GASPARIN (Amministratore delegato e Legale rappresentante Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa ▪ (nota n. 3521/359 pf12-13 SP/blp del 10.10.2012).

La Commissione disciplinare nazionale,
vista l'istanza di rinvio formulata dalla difesa delle parti deferite, finalizzata al deposito di documentazione utile alla decisione;
vista la non opposizione della Procura federale;
accoglie l'istanza di rinvio della trattazione ai fini della acquisizione dei titoli e di ogni altra documentazione equivalente di provenienza bancaria, attestante la data di emissione degli stessi, a esclusiva cura della parte richiedente, da depositarsi entro giorni 15 dalla data della prossima riunione del 12 giugno 2013 ore 14, senza ulteriori avvisi.

(346) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa ▪ (nota n. 7075/475 pf12-13 SP/blp del 7.5.2013).

La Commissione, vista l'istanza congiunta di patteggiamento di cui all'art. 23, comma 1 CGS, rilevata la non corretta qualificazione dei fatti contenuta nell'atto di deferimento ai

sensi del 2 comma, rigetta la suddetta istanza e rinvia le parti alla riunione del 12 giugno 2013 ore 14.

(309) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO PETROSINO (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Martina Franca 1947 Srl), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl - (nota n. 6560/786 pf12-13 SP/blp del 16.4.2013).

Con provvedimento del 16.4.2013, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione il Signor Danilo Petrosino, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Martina Franca 1947 Srl, per rispondere “*della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al C.U. 146/A del 7 maggio 2012, titolo I, par. III), lett. C), punto 8) ed all'art. 85, lettera C), paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F. per aver utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse*” nonché la A.S. Martina Franca 1947 Srl “*a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro-tempore*”.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Danilo Petrosino e la Società AS Martina Franca 1947 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, Sig. Danilo Petrosino e la Società AS Martina Franca 1947 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Danilo Petrosino, sanzione della ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.200,00 (€ milleduecento/00); pena base per la AS Martina Franca 1947 Srl, sanzione della ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.200,00 (€ milleduecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Danilo Petrosino, ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00);*
 - per la Società AS Martina Franca 1947 Srl, ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00);*
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

(310) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAURO NICOLINI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AC Bellaria Igea Marina Srl), Società AC BELLARIA IGEA MARINA Srl - (nota n. 6552/780 pf12-13 SP/blp del 16.4.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 16 aprile 2013, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

- 1) il Signor Sauro Nicolini, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Bellaria Igea Marina Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al C.U. 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) e all'articolo 85, lettera C), paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F., per aver utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse.
- 2) La Società AC Bellaria Igea Marina Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro tempore.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Sauro Nicolini l'ammenda di € 2.000,00; nei confronti della Società AC Bellaria Igea Marina Srl l'ammenda di € 2.000,00. Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con nota del 20 marzo 2013, la Co.Vi.So.C., riscontrava che la Società AC Bellaria Igea Marina Srl, nel periodo da dicembre 2012 a febbraio 2013, utilizzava il conto corrente bancario (n. IT78P053902420000000001095 presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio) dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati per finalità diverse. Tale anomalia veniva rilevata dal report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa.

Con provvedimento del 16 aprile 2013, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione il Signor Sauro Nicolini e la Società AC Bellaria Igea Marina Srl, per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al C.U. 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) e all'articolo 85, lettera C), paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F., per aver, il Signor Sauro Nicolini utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse. Tale comportamento antiregolamentare risulta provato dalla documentazione bancaria prodotta dalla Procura federale, nonché da quanto accertato in sede di revisione contabile dalla Deloitte & Touche Spa.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Sauro Nicolini, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società AC Bellaria Igea Marina Srl, ai sensi dell'art. 4 comma 1, per i fatti ascritti al suo Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Sauro Nicolini l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); nei confronti della Società AC Bellaria Igea Marina Srl l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

(317) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE ROCCIA (Presidente della Società FC Nissa SSD Srl), Società FC NISSA SSD Srl ▪ (nota n. 6661/567 pf12-13 AM/ma del 19.4.2013).

La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che:

- con atto del 19 aprile 2013 la Procura federale ha deferito Roccia Gabriele, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società Nissa FF SSD Srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 94 ter N.O.I.F. e del C.U. n. 1 Dipartimento Interregionale del 2.07.2012, per non aver depositato entro i termini previsti gli accordi economici, e la citata Società ai sensi e per gli effetti dell'art.4 comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente e legale rappresentante;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con l'applicazione, al Presidente Gabriele Roccia, della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro), alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00);
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

commina a Roccia Gabriele l'inibizione di mesi 4 (quattro) e alla Società Nissa FF SSD Srl l'ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00).

(315) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO GRASSI (Presidente della Società AC Mezzocorona Srl), Società AC MEZZOCORONA Srl ▪ (nota n. 6671/568 pf12-13 AM/ma del 19.4.2013).

La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che:

con atto del 19 aprile 2013 la Procura federale ha deferito Grassi Alberto, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società AC Mezzocorona Srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 94 ter N.O.I.F. e del C.U. n.1 Dipartimento Interregionale del 2.07.2012, per non aver depositato entro i termini previsti gli accordi economici, e la citata Società ai sensi e per gli effetti dell'art.4 comma 1 del

CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente e legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Alberto Grassi e la Società AC Mezzocorona Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, Sig. Alberto Grassi e la Società AC Mezzocorona Srl, tramite il proprio procuratore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Alberto Grassi, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per la Società AC Mezzocorona Srl, sanzione della ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.200,00 (€ milleduecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Alberto Grassi, inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);*
- per la Società AC Mezzocorona Srl, ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00);*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(316) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CARDIA (Presidente della Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia), Società ASD PROGETTO CALCIO SANT'ELIA - (nota n. 6698/569 pf12-13 AM/ma del 19.4.2013).

La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che:

- con atto del 19 aprile 2013 la Procura federale ha deferito Cardia Franco, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 94 ter N.O.I.F. e del C.U. n. 1 Dipartimento Interregionale del 2.07.2012, per non aver depositato entro i termini previsti gli accordi economici, e la citata Società ai sensi e per gli effetti dell'art.4 comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente e legale rappresentante;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con l'applicazione, al Presidente Gabriele Cardia, della sanzione

del'inibizione di mesi 4 (quattro), alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00);

- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

commina a Cardia Gabriele l'inibizione di mesi 4 (quattro) ed alla Società l'ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00).

(304) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CARDIA (Presidente della Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia), Società ASD PROGETTO CALCIO SANT'ELIA - (nota n. 6440/420 pf12-13 AM/ma del 12.4.2013).

Con atto del 12 aprile 2013 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Cardia Franco Presidente della Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia, per violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione al C.U. n. 16 del 12 agosto 2011 della L.N.D. ed al protocollo d'intesa AIAC-LND in tema di "deposito dei contratti", per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, essendosi accordato con l'allenatore Pani Massimiliano sulla completa gratuità della conduzione tecnica nella stagione sportiva 2011-12, omettendo tuttavia di sottoscrivere e depositare presso la L.N.D. l'apposita dichiarazione di gratuità; la Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti suddetti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione a Cardia Franco, e della sanzione di € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda alla Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia.

Osserva la Commissione che con provvedimento del 27 ottobre 2012 il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nel rigettare il ricorso proposto dall'allenatore Pani Massimiliano, rilevava che nessun contratto sottoscritto tra il ricorrente e la soc. ASD Progetto Calcio Sant'Elia, era stato depositato presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., mentre, per stessa ammissione del Pani, era stato sottoscritto un contratto che prevedeva la gratuità della conduzione tecnica della squadra di detta Società. Il C.U. n°16 del 12 agosto 2011 della L.N.D., riporta il testo integrale del C.U. n. 52 pubblicato il 10 agosto 2011 dalla L.N.D., ove è espressamente disciplinato l'obbligo di deposito del contratto da parte dell'allenatore e, in caso di completa gratuità della conduzione tecnica, l'obbligo a carico di entrambe le parti di "sottoscrizione di un'apposita dichiarazione da depositarsi, a cura della Società o dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione".

Come detto risulta comprovata l'omissione del deposito del contratto, firmato dall'allenatore Massimiliano Pani e dal legale rappresentante della soc. ASD Progetto Calcio Sant'Elia, presso la L.N.D. in violazione del suddetto protocollo d'intesa AIAC-LND

in tema di "deposito dei contratti", nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra la Società e l'allenatore dilettante.

Con la propria condotta omissiva il Pani ha contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, violando l'art. 1 comma 1 del CGS e l'art. 35, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto prescritto e contenuto nel C.U. n°16 del 12 agosto 2011 della L.N.D. e nel protocollo d'intesa AIAC-LND in tema di "deposito dei contratti"

Questo tipo di condotta è ascrivibile al Presidente, Sig. Franco Cardia, firmatario del contratto in questione e munito di potere di legale rappresentanza in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega alla Società. Il dovere del Tecnico di curare il deposito del contratto non ha carattere esimente per la Società sportiva che, oltre al detto obbligo di sottoscrizione e deposito della c.d. 'dichiarazione di gratuità', conserva comunque il dovere di accertare se ogni adempimento sia stato effettivamente espletato.

Tale omissione costituisce aperta violazione dell'art.1 comma 1 del CGS in relazione al C.U. n°16 del 12 agosto 2011 della L.N.D. ed al protocollo d'intesa AIAC-LND in tema di "deposito dei contratti". In particolare il Cardia ha violato i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, essendosi accordato con l'allenatore Pani Massimiliano sulla completa gratuità della conduzione tecnica nella stagione sportiva 2011-12, omettendo tuttavia di sottoscrivere e depositare presso la L.N.D. l'apposita dichiarazione di gratuità.

La Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia risponde, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Presidente.

In relazione alla gravità del fatto si stabiliscono le sanzioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare accoglie il deferimento ed infligge a Cardia Franco la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e alla Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia la sanzione di € 1.800,00 (€ milleottocento/00) di ammenda.

(313) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CROATTI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), PASQUALE OREFICE (Vice Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl) - (nota n. 6547/262 pf12-13 AM/ma del 16.4.2013).

Con atto del 18 aprile 2013 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Croatti Paolo Presidente e Legale rappresentante della SSD Riccione Calcio 1929 a r.l. e Orefice Pasquale Vice Presidente p.t. della stessa SSD Riccione Calcio 1929 a r.l. per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità: a) dichiarato e contestualmente denunciato circostanze che sapevano non veridiche, avendo disconosciuto l'autenticità delle sottoscrizioni apposte su documenti federali provenienti dalla loro Società Sportiva e ciò al fine di ostacolare illegittimamente un'eventuale richiesta economica da parte del Sig. Sandro Ciuffetelli; b) gravemente offeso la dignità e la professionalità del detto allenatore adombrando che quest'ultimo avesse apposto firme apocriefe del pregresso Presidente Giorgio Bonardi; la SSD Riccione Calcio 1929 a r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le condotte

ascrisse al proprio Presidente nonché al proprio Vice Presidente. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione a Croatti Paolo, della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione a Orefice Pasquale, e della sanzione di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda alla SSD Riccione Calcio 1929 a r.l.

Il procedimento scaturisce dalla segnalazione inviata in data 3 ottobre 2012 dalla L.N.D. Serie D Dipartimento Interregionale alla Procura federale, con la quale veniva trasmessa la documentazione inoltrata dalla SSD Riccione Calcio 1929 a r. l. riguardante il tecnico Sig. Ciuffetelli Sandro, e precisamente la richiesta di emissione della tessera di tecnico, e la lettera di dimissioni dall'incarico, entrambe a firma del Ciuffetelli. I Signori Orefice Pasquale e Croatti Paolo, rispettivamente Vice Presidente e Presidente della SSD Riccione Calcio 1929 a r.l., riferivano, tra l'altro, "di non aver mai incontrato il Sig. Ciuffetelli e, pertanto, di non avere mai intrattenuto relazioni con il medesimo"... negando di "avere sottoscritto alcun accordo con la persona in oggetto teso ad affidarle la conduzione sportiva della Prima Squadra..." e che la firma sull'accordo tipo e sulla richiesta della tessera di tecnico, entrambe in data 18 agosto 2012, apparentemente, del pregresso Presidente Sig. Giorgio Bonardi era falsa. Nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura federale Orefice Pasquale, autore della denuncia da cui scaturisce l'odierno procedimento, nell'interrogatorio reso in data 7 novembre 2012, ha dichiarato che la missiva alla Procura federale era "stata inviata assieme ai relativi atti per salvaguardare la Società da me presieduta da un'eventuale richiesta di denaro da parte del tecnico Ciuffetelli". Va inoltre considerato che lo stesso Bonardi Giorgio, Presidente della SSD. Piccione Calcio 1929 a r.l. sino alla data del 21 agosto 2012, nell'interrogatorio reso in data 8 novembre 2012, ha confermato di avere sottoscritto sia il contratto in favore del tecnico Ciuffetelli sia la richiesta di emissione della tessera di tecnico in favore del medesimo. Anche lo stesso Ciuffetelli, ascoltato in data 12 novembre 2012, ha confermato di essere stato contattato dal Bonardi e di avere intrattenuto rapporti di lavoro con la SSD. Riccione Calcio 1929 a r.l. per circa un mese, affermando altresì di essersi successivamente dimesso, in data 4 settembre 2012, a seguito di una serie di difficoltà di natura economica e organizzativa. Va infine considerato che anche il raffronto delle firme apposte tra i documenti indiziati e quelle apposte su altri documenti esaminati dalla Procura federale appaiono simili, per cui nessun dubbio può sussistere riguardo alla falsità di quanto denunciato dagli attuali deferiti. Va quindi affermato che Orefice Pasquale e Croatti Paolo - rispettivamente Vice Presidente e Presidente della SSD. Riccione Calcio 1929 a r.l., si sono resi autori di gravi violazioni di norme disciplinari per avere dichiarato e contestualmente denunciato circostanze che sapevano non veridiche, avendo disconosciuto l'autenticità delle sottoscrizioni, poi rivelatesi autentiche, apposte su documenti federali provenienti dalla loro Società Sportiva, e ciò al fine di ostacolare illegittimamente un'eventuale richiesta economica da parte dell'allenatore e così adombrando che quest'ultimo avesse apposto firme apocriefe del pregresso Presidente Giorgio Bonardi. In tal modo violando i principi di lealtà, correttezza e probità imposti dall'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. La SSD Riccione Calcio 1929 a r.l., risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al proprio Presidente nonché al proprio Vice Presidente. In relazione alla gravità del fatto si stabiliscono le sanzioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare accoglie il deferimento e infligge a Orefice Pasquale la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione, a Croatti Paolo la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e alla SSD Riccione Calcio 1929 Srl la sanzione di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Publicato in Roma il 22 maggio 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete